

Bruxelles, 13 giugno 2025
(OR. en)

10274/25
ADD 3

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0163(NLE)**

**AELE 52
CH 18
MI 395
ESPACE 47**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 giugno 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 308 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 308 - Annex 3.

All.: COM(2025) 308 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.6.2025
COM(2025) 308 final

ANNEX 3

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un ampio pacchetto di accordi
intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali
con la Confederazione Svizzera, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo
sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera
all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale**

PROTOCOLLO DI MODIFICA
DELL'ACCORDO
FRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SUL TRASPORTO DI MERCI E DI PASSEGGERI
SU STRADA E PER FERROVIA

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

di seguito denominate "Parti contraenti",

RIBADENDO l'importanza dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito denominato "Accordo"),

DESIDERANDO promuovere il trasporto di passeggeri e di merci su strada e per ferrovia tra le Parti contraenti nel campo d'applicazione dell'Accordo,

RICONOSCENDO le politiche delle Parti contraenti in materia di trasferimento delle merci dalla strada alla rotaia,

DESIDERANDO mantenere, per quanto riguarda il trasporto ferroviario, un sistema di trasporto di qualità basato sulle prestazioni, l'attrattiva e l'affidabilità dei servizi di trasporto di merci e di passeggeri, essenziale per la popolazione e l'economia,

RICONOSCENDO la necessità di chiarire il diritto delle imprese ferroviarie di effettuare trasporti ferroviari internazionali di passeggeri, compreso il diritto di far salire passeggeri in ogni stazione situata lungo un percorso internazionale e farli scendere in un'altra stazione, anche nel caso in cui tali stazioni siano situate nel territorio dell'altra Parte contraente,

RICONOSCENDO che, fatte salve le regole di concorrenza applicabili, il diritto dell'Unione applicabile non osta a che i raggruppamenti internazionali effettuino servizi internazionali, compresi quelli in parte composti da prestazioni che contribuiscono all'orario cadenzato,

PRENDENDO ATTO dell'importanza di agevolare nuovi servizi di trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia e di migliorare in tal modo i collegamenti ferroviari internazionali tra le Parti contraenti, garantendo al contempo l'assenza di ripercussioni negative per i passeggeri dei servizi svizzeri puramente nazionali,

PRENDENDO ATTO dei vantaggi per i passeggeri che possono derivare dall'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri e quindi dell'importanza di garantire un accesso effettivo all'infrastruttura e condizioni paritarie per la fornitura di tali servizi, tenendo conto delle eccezioni concesse alla Svizzera,

PRENDENDO ATTO della tassa svizzera sul traffico pesante e dell'obiettivo di essere in linea con i principi che regolano la tassazione dei veicoli stradali nell'Unione,

RICONOSCENDO i vantaggi di una stretta collaborazione tra la Svizzera e l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) basata sull'articolo 75 del regolamento (UE) 2016/796 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Modifiche dell'Accordo

L'Accordo è modificato come segue:

- (1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il presente Accordo si applica al trasporto ferroviario internazionale di passeggeri e di merci, nonché al trasporto combinato internazionale.

Esso non si applica al trasporto ferroviario di passeggeri puramente interno, ovvero al trasporto nazionale a lunga distanza, regionale e locale in Svizzera.

Esso non si applica alle imprese ferroviarie che effettuano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su reti locali e regionali isolate per servizi di trasporto sull'infrastruttura ferroviaria o su reti adibite unicamente a servizi ferroviari urbani o suburbani.";

- (2) all'articolo 3, il seguente trattino è aggiunto alla fine del punto 2:

"– "trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia": servizio di trasporto passeggeri in cui il treno attraversa la frontiera tra le Parti contraenti, che comprende il diritto di far salire passeggeri in ogni stazione situata lungo il percorso internazionale e farli scendere in un'altra stazione, anche nel caso in cui tali stazioni siano situate nel territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che la finalità principale sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate nel territorio di una Parte contraente e stazioni situate nel territorio dell'altra Parte contraente.";

(3) l'articolo 7 è modificato come segue:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la Svizzera adotta o mantiene, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale dell'Accordo (di seguito denominato "Protocollo istituzionale"), regimi corrispondenti alla legislazione dell'Unione relativa ai requisiti tecnici che disciplinano il trasporto stradale, alla quale fa riferimento nella sezione 3 dell'allegato 1.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Svizzera adotta o mantiene, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale, una legislazione in materia di controllo tecnico dei veicoli corrispondenti alla legislazione dell'Unione, alla quale fa riferimento nella sezione 3 dell'allegato 1.";

(4) l'articolo 9 è modificato come segue:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I trasporti internazionali di merci su strada eseguiti per conto terzi e i viaggi dei veicoli a vuoto fra i territori delle Parti contraenti sono effettuati dietro rilascio della licenza dell'Unione, il cui modello figura all'allegato 3, conformemente alla legislazione dell'Unione di cui all'allegato 1, o dietro rilascio di un'autorizzazione svizzera prevista dalle disposizioni svizzere corrispondenti adottate o mantenute conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale.";

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le procedure in materia di rilascio, rinnovo e ritiro delle licenze e le procedure relative all'assistenza reciproca sono disciplinate dalla legislazione dell'Unione di cui alla sezione 1 dell'allegato 1 o dalla legislazione svizzera corrispondente adottata o mantenuta conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale.";

(5) all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il modello e le procedure in materia di rilascio, uso e rinnovo delle licenze sono disciplinati dal diritto dell'Unione di cui alla sezione 1 dell'allegato 1 o dalle disposizioni svizzere corrispondenti adottate o mantenute conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale.";

(6) l'articolo 24 è modificato come segue:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le imprese ferroviarie e i raggruppamenti internazionali stabiliti nel territorio di una Parte contraente godono dei diritti di transito e di accesso all'infrastruttura ferroviaria nel territorio dell'altra Parte contraente per l'esercizio di servizi di trasporto internazionali, alle condizioni definite dalla legislazione dell'Unione di cui alla sezione 4 dell'allegato 1.";

(b) è inserito il paragrafo seguente:

"1a Durante lo svolgimento di un servizio di trasporto internazionale di passeggeri, le imprese ferroviarie hanno il diritto di far salire passeggeri in ogni stazione situata lungo il percorso internazionale e farli scendere in un'altra stazione, anche nel caso in cui tali stazioni siano situate nel territorio della stessa Parte contraente, a condizione che la finalità principale del servizio in questione sia il trasporto di passeggeri dal territorio di una Parte contraente al territorio dell'altra. Su richiesta delle autorità competenti o delle imprese ferroviarie interessate, l'organismo o gli organismi di regolamentazione stabiliscono se la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri dal territorio di una Parte contraente al territorio dell'altra.";

(7) è inserito l'articolo seguente:

"ARTICOLO 24a

Eccezioni all'allineamento dinamico concernente il trasporto ferroviario

Si considerano eccezioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del Protocollo istituzionale:

1. l'opzione di obbligare le imprese di trasporto di passeggeri a partecipare all'integrazione tariffaria nel trasporto pubblico, ossia l'offerta di un solo contratto di trasporto a un passeggero che utilizza la rete di diverse imprese di trasporto pubblico, a condizione che la fissazione dei prezzi resti di competenza delle imprese;

2. l'applicazione degli strumenti svizzeri di gestione delle capacità che prevedono un numero minimo di tracciati per ora per determinati tipi di traffico, tra cui il traffico merci e il traffico passeggeri regionale e a lunga distanza che possono anche assolvere una funzione internazionale. Tali strumenti sono soggetti al principio di non discriminazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell'Accordo.

Le imprese che pianificano ed effettuano servizi di trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia in Svizzera sono considerate parti interessate nell'ambito delle procedure di consultazione svizzere esistenti in conformità agli strumenti svizzeri di gestione delle capacità;

3. l'opzione di dare la priorità al traffico passeggeri secondo l'orario cadenzato applicabile ai servizi ferroviari sull'intero territorio svizzero.

Il criterio di cui al primo comma si applica in maniera non discriminatoria per attribuire i tracciati alle imprese che presentano domande analoghe in termini di frequenza del servizio.

La priorità di cui al primo comma deve essere data ai servizi indispensabili per l'orario cadenzato.

Se un'impresa presenta, prima della scadenza della procedura di ripartizione annuale, una richiesta di tracciato per il trasporto internazionale passeggeri in Svizzera che non può essere soddisfatta nella fase di coordinamento reciproco, tale richiesta è prioritaria per l'utilizzo delle capacità rimanenti non assegnate, comprese le capacità che erano state garantite a livello degli strumenti svizzeri di gestione delle capacità ma che non sono state richieste nel quadro della procedura di ripartizione annuale.

Sul loro territorio, l'Unione o i suoi Stati membri possono dare priorità alle imprese stabilite nell'Unione che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri rispetto a un servizio svizzero di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, che svolge una parte del servizio internazionale secondo l'orario cadenzato svizzero e non fornisce il servizio nell'ambito di un raggruppamento internazionale;

4. il diritto di includere nelle autorizzazioni e nelle concessioni rilasciate alle imprese di trasporto ferroviario e ai raggruppamenti internazionali disposizioni non discriminatorie relative alle norme sociali, come le condizioni salariali e lavorative locali e specifiche del settore in Svizzera;

5. l'obbligo di indire gare d'appalto per gli obblighi di servizio pubblico riguardanti il trasporto ferroviario transfrontaliero regionale, urbano ed extraurbano di passeggeri: la Svizzera può aggiudicare direttamente un contratto di servizio pubblico per la parte di trasporto ferroviario transfrontaliero regionale, urbano ed extraurbano di passeggeri effettuato sul territorio svizzero. In tal caso, la Svizzera aggiudicherà il contratto di servizio pubblico all'operatore che ha ottenuto il contratto di servizio pubblico sul territorio dell'Unione o all'operatore che collabora con l'impresa ferroviaria che ha ottenuto il contratto di servizio pubblico per l'esercizio della linea sul territorio dell'Unione.

Fatto salvo il presente paragrafo, le autorità competenti si consultano preventivamente sulle modalità del servizio pubblico da aggiudicare, compreso il calendario della procedura di aggiudicazione.";

(8) è inserito l'articolo seguente:

"ARTICOLO 29a

Partecipazione all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

La Svizzera ha il diritto di partecipare, in conformità all'articolo 75 del Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1), all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (di seguito denominata "ERA"), e quindi di beneficiare di un accesso adeguato a banche dati e registri.

L'ERA non detiene alcun potere esecutivo in Svizzera. Gli articoli pertinenti del Regolamento (UE) 2016/796 che conferiscono all'ERA tali poteri esecutivi in Svizzera non sono pertanto integrati nell'allegato 1 dell'Accordo.";

(9) è inserito l'articolo seguente:

"ARTICOLO 32a

Esclusione di aumenti delle capacità di trasporto su strada

In deroga all'articolo 5, paragrafo 7, del Protocollo istituzionale le nuove infrastrutture volte a rafforzare la sicurezza stradale, come l'apertura di una seconda canna del tunnel stradale del San Gottardo, non sono considerate un aumento delle capacità di trasporto su strada e la limitazione delle capacità di trasporto su strada al livello attuale non è considerata una restrizione quantitativa unilaterale.";

(10) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 40

Misure svizzere

1. Per realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 37, e in vista dell'aumento del limite di peso fissato all'articolo 7, paragrafo 3, la Svizzera introduce un sistema di tariffazione sui veicoli non discriminatorio. Questo sistema di tariffazione si basa in modo particolare sui principi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, nonché sulle modalità definite all'allegato 10.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie in base alle emissioni dei veicoli. Su richiesta della Svizzera, il Comitato misto decide una differenziazione per categorie basata completamente o parzialmente sul consumo.
3. La media ponderata delle tariffe non supera 325 CHF per un veicolo con massa massima a carico autorizzata, secondo la carta di circolazione, non superiore a 40 tonnellate e che percorre un tragitto di 300 km attraverso la catena alpina. La tariffa per la categoria più inquinante non supera 380 CHF.
4. Una parte delle tariffe di cui al paragrafo 3 può essere costituita da pedaggi per l'uso delle infrastrutture speciali alpine. Tale parte non può rappresentare più del 15 % delle tariffe menzionate al paragrafo 3.

5. Le ponderazioni di cui al paragrafo 3 sono determinate in funzione del numero di veicoli per categoria circolanti in Svizzera. Il numero di veicoli di ogni categoria è stabilito in base a rilevamenti che saranno esaminati dal Comitato misto. Il Comitato misto determina la ponderazione in base ad esami biennali, per tenere conto dell'evoluzione della struttura del parco veicoli in circolazione in Svizzera e degli sviluppi in materia di emissioni e consumi.";

(11) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 42

Riesame del livello delle tariffe

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ogni due anni i livelli massimi delle tariffe stabilite dall'articolo 40, paragrafo 3, sono adeguati per tenere conto del tasso di inflazione in Svizzera nei due anni precedenti. A tal fine, al più tardi il 30 settembre dell'anno precedente l'adeguamento, la Svizzera comunica al Comitato misto i dati statistici necessari per motivare l'adeguamento previsto. Nei 30 giorni successivi a questa comunicazione il Comitato misto si riunisce, su richiesta dell'Unione, per consultarsi sull'adeguamento previsto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il Comitato misto può, su richiesta di una delle Parti contraenti, riesaminare i livelli massimi delle tariffe stabilite dall'articolo 40, paragrafo 3, in vista dell'adozione, di comune accordo, di una decisione per adeguarle. Tale esame è effettuato in funzione dei seguenti criteri:

- il livello e la struttura delle tariffe delle due Parti contraenti, ed in particolare quelle relative a tratti transalpini comparabili;

- la distribuzione del traffico fra tratti transalpini comparabili;
- l'evoluzione della ripartizione modale del traffico nella regione alpina;
- lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso l'arco alpino.";

(12) all'articolo 46, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora, dopo il 1° gennaio 2005, malgrado prezzi ferroviari competitivi e la corretta applicazione delle misure previste all'articolo 36 relative ai parametri di qualità, si rilevino difficoltà nello smaltimento del traffico stradale transalpino in Svizzera e qualora, per un periodo di 10 settimane, il tasso medio di uso delle capacità relative all'offerta ferroviaria sul territorio svizzero (trasporto combinato accompagnato e non) sia inferiore al 66 %, la Svizzera, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, può aumentare di non oltre il 12,5 % le tariffe di uso di cui all'articolo 40, paragrafo 3. Il prodotto di tale aumento è integralmente destinato al trasporto ferroviario e combinato allo scopo di rafforzarne la competitività rispetto al trasporto su strada.";

(13) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 51

Comitato misto

1. È istituito un Comitato misto.

Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Il Comitato misto è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Svizzera.

3. Il Comitato misto:

- (a) assicura il corretto funzionamento nonché la gestione e l'applicazione effettive del presente Accordo;
- (b) costituisce un forum di consultazione reciproca e di scambio continuo di informazioni tra le Parti contraenti, in particolare nell'ottica di trovare una soluzione in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione dell'Accordo oppure di un atto giuridico dell'Unione a cui si fa riferimento nell'Accordo conformemente all'articolo 10 del Protocollo istituzionale;
- (c) formula raccomandazioni alle Parti contraenti in merito a questioni inerenti al presente Accordo;
- (d) adotta decisioni laddove previsto dal presente Accordo; e
- (e) garantisce la verifica e l'applicazione del presente Accordo, e segnatamente dell'articolo 27, paragrafo 6, e degli articoli 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46 e 47; ed
- (f) esercita qualsiasi altra competenza a esso attribuita dal presente Accordo.

4. Il Comitato misto delibera per consenso.

Le decisioni sono vincolanti per le Parti contraenti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle.

5. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Berna, salvo diversa decisione dei copresidenti. Si riunisce anche su richiesta di una delle Parti contraenti. I copresidenti possono decidere che una riunione del Comitato misto si svolga in videoconferenza o teleconferenza.

6. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno e lo aggiorna se necessario.

7. Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che possano assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.";

(14) all'articolo 53, il titolo è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 53

Segreto professionale";

(15) è inserito l'articolo seguente:

"ARTICOLO 53a

Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

1. Nessuna disposizione del presente Accordo deve essere interpretata come un obbligo per una Parte contraente di mettere a disposizione informazioni classificate.

2. Le informazioni o il materiale classificati forniti dalle Parti contraenti o tra di esse scambiati ai sensi del presente Accordo sono trattati e protetti conformemente all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, fatto a Bruxelles il 28 aprile 2008, e alle relative modalità in materia di sicurezza.

3. Il Comitato misto adotta mediante decisione le istruzioni di trattamento per garantire la protezione delle informazioni sensibili non classificate scambiate tra le Parti contraenti.";

(16) l'articolo 55 è modificato come segue:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se una Parte contraente desidera una revisione delle disposizioni del presente Accordo, ne informa il Comitato misto. Fatto salvo il paragrafo 3, la modifica del presente Accordo entrerà in vigore dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne.";

(b) il paragrafo 2 è soppresso;

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Gli allegati 5, 6, 8, e 9 possono essere modificati con decisione del Comitato misto conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, lettera d.";

(17) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

"Il presente Accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applicano il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle condizioni stabilite in detti Trattati e, dall'altra, al territorio della Svizzera.";

(18) l'allegato 1 è modificato come segue:

(a) dopo il titolo, sono inseriti i seguenti paragrafi:

- "1. Nel campo di applicazione dell'Accordo, gli atti giuridici dell'Unione elencati nel presente allegato si applicano nel rispetto del principio dell'allineamento dinamico di cui all'articolo 5 del Protocollo istituzionale, nonché nel rispetto delle eccezioni elencate al paragrafo 7 di tale articolo.
2. Se non diversamente previsto negli adeguamenti tecnici, i diritti e gli obblighi contemplati negli atti giuridici dell'Unione menzionati nel presente allegato come applicabili agli Stati membri dell'Unione si intendono applicabili alla Svizzera. Quanto precede si applica nel pieno rispetto del Protocollo istituzionale.";

(b) la sezione 4 è modificata come segue:

(i) sono inseriti i seguenti atti:

"— Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).

- Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria (GU L 94 dell'8.4.2016, pag. 1).
- Decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 69).";

(ii) sono soppressi i seguenti atti:

- "– Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).
- Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70).
- Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75).

(iii) alla voce relativa alla direttiva 2007/59/CE è aggiunto quanto segue:

"La licenza di macchinista e il certificato complementare rilasciati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2007/59/CE e le corrispondenti disposizioni adottate o mantenute nell'ordinamento giuridico svizzero conformemente all'articolo 5 del Protocollo istituzionale sono riconosciuti reciprocamente.";

(iv) alla voce relativa alla direttiva (UE) 2016/797 è aggiunto quanto segue:

"La direttiva (UE) 2016/797 è soggetta a misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea, come stabilito dalla decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43), comprese eventuali modifiche successive, se e nella misura in cui le Parti contraenti decidono in seno al Comitato misto di procedere ad adeguamenti che estendono tali misure, tenendo conto dell'articolo 29a, secondo comma, dell'Accordo e dell'articolo 5 del Protocollo istituzionale. Laddove la direttiva (UE) 2016/797 fa riferimento all'"Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie", per il territorio svizzero si intende l'"autorità nazionale svizzera preposta alla sicurezza".";

- (v) alla voce relativa alla direttiva (UE) 2016/798 è aggiunto quanto segue:

"La direttiva (UE) 2016/798 è soggetta a misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea, come stabilito dalla decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43), comprese eventuali modifiche successive, se e nella misura in cui le Parti contraenti decidono in seno al Comitato misto di procedere ad adeguamenti che estendono tali misure, tenendo conto dell'articolo 29a, secondo comma, dell'Accordo e dell'articolo 5 del Protocollo istituzionale. Laddove la direttiva (UE) 2016/798 fa riferimento all'"Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie", per il territorio svizzero si intende l'"autorità nazionale svizzera preposta alla sicurezza".";

- (vi) alla voce relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 è aggiunto quanto segue:

"Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 è soggetto a misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione, come stabilito dalla decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43), comprese eventuali modifiche successive, se e nella misura in cui le Parti contraenti decidono in seno al Comitato misto di procedere ad adeguamenti che estendono tali misure, tenendo conto dell'articolo 29a, secondo comma, dell'Accordo e dell'articolo 5 del Protocollo istituzionale. Laddove il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 fa riferimento all'"Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie", per il territorio svizzero si intende l'"autorità nazionale svizzera per la sicurezza".";

(vii) alla voce relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 è aggiunto quanto segue:

"Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 è soggetto a misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione, come stabilito dalla decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43), comprese eventuali modifiche successive, se e nella misura in cui le Parti contraenti decidono in seno al Comitato misto di procedere ad adeguamenti che estendono tali misure, tenendo conto dell'articolo 29a, secondo comma, dell'Accordo e dell'articolo 5 del Protocollo istituzionale. Laddove il regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 fa riferimento all'«Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie», per il territorio svizzero si intende l'«autorità nazionale svizzera per la sicurezza".";

(viii) alla voce relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 è aggiunto quanto segue:

"Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 è soggetto a misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione, come stabilito dalla decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43), comprese eventuali modifiche successive, se e nella misura in cui le Parti contraenti decidono in seno al Comitato misto di procedere ad adeguamenti che estendono tali misure, tenendo conto dell'articolo 29a, secondo comma, dell'Accordo e dell'articolo 5 del Protocollo istituzionale. Laddove il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 fa riferimento all'«Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie», per il territorio svizzero si intende l'«autorità nazionale svizzera preposta alla sicurezza".";

(c) nella sezione 5 è inserito il seguente atto:

"– Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 22), ad eccezione degli articoli 5 e 5 *bis* del regolamento (UE) n. 1370/2007, alle condizioni di cui all'articolo 24a, paragrafo 5, dell'Accordo.";

(19) l'allegato 10 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO 10

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE
PREVISTE ALL'ARTICOLO 40

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 4, le tariffe previste all'articolo 40 sono applicate secondo le modalità seguenti:

- (a) per i trasporti su un itinerario in Svizzera la cui distanza è inferiore o superiore a 300 km, esse sono modificate in maniera proporzionale per tener conto del rapporto di distanza effettivamente percorsa in Svizzera;
- (b) esse sono proporzionali alla categoria per peso del veicolo.";

- (20) la dichiarazione comune, acclusa al presente Protocollo, è aggiunta alle dichiarazioni accluse all'atto finale dell'Accordo.".

ARTICOLO 2

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:
 - (a) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
 - (b) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
 - (c) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;

- (d) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (e) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (f) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (g) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (h) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- (i) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (j) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (k) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;

- (l) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;
- (m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

Fatto a [...], il [...], in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

(Blocco firma per esecuzione, in tutte le 24 lingue dell'UE: "Per l'Unione europea" e "Per la Confederazione Svizzera")

PROTOCOLLO ISTITUZIONALE
DELL'ACCORDO
FRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SUL TRASPORTO DI MERCI E DI PASSEGGERI
SU STRADA E PER FERROVIA

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

di seguito denominate "Parti contraenti",

CONSIDERANDO che l'Unione e la Svizzera sono legate da numerosi accordi bilaterali che includono vari ambiti e prevedono diritti e obblighi specifici e analoghi, per certi aspetti, a quelli previsti all'interno dell'Unione,

RICORDANDO che l'obiettivo di questi accordi bilaterali è aumentare la competitività dell'Europa e rafforzare i legami economici tra le Parti contraenti, sulla base dell'uguaglianza, della reciprocità e di un equilibrio generale di vantaggi, diritti e obblighi delle stesse,

RISOLUTE a rafforzare e ad approfondire la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell'Unione sulla base delle stesse regole che si applicano al mercato interno, preservando al tempo stesso la propria indipendenza e quella delle loro istituzioni e, per quanto riguarda la Svizzera, il rispetto dei principi derivanti dalla democrazia diretta, dal federalismo e dalla natura settoriale della sua partecipazione al mercato interno,

RIBADENDO che la competenza del Tribunale federale svizzero e di tutti gli altri organi giurisdizionali svizzeri nonché degli organi giurisdizionali degli Stati membri e della Corte di giustizia dell'Unione europea ad interpretare l'Accordo nelle cause individuali è salvaguardata,

CONSAPEVOLI di assicurare l'uniformità nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, sia attuali che futuri,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivi

1. L'obiettivo del presente Protocollo è garantire alle Parti contraenti, agli operatori economici e ai singoli una maggiore certezza del diritto, pari trattamento e condizioni omogenee nei settori relativi al mercato interno che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito denominato "Accordo").

2. A tale scopo, il presente Protocollo fornisce nuove soluzioni istituzionali che facilitano un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni economiche tra le Parti contraenti. Tenendo conto dei principi del diritto internazionale, il presente Protocollo definisce in particolare soluzioni istituzionali per l'Accordo che sono comuni agli accordi bilaterali conclusi o da concludere nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, senza che ciò modifichi il campo di applicazione o gli obiettivi dell'Accordo, segnatamente:

- (a) la procedura di allineamento dell'Accordo agli atti giuridici dell'Unione pertinenti per l'Accordo;
- (b) l'interpretazione e l'applicazione uniformi dell'Accordo e degli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo;
- (c) la vigilanza e l'applicazione dell'Accordo; e
- (d) la composizione delle controversie nel quadro dell'Accordo.

ARTICOLO 2

Relazione con l'Accordo

- 1. Il presente Protocollo, il suo allegato e la sua appendice sono parte integrante dell'Accordo.
- 2. Le disposizioni dell'Accordo abrogate dal presente Protocollo sono elencate di seguito:
 - (a) articolo 49, paragrafi 1 e 2;

- (b) articolo 50;
- (c) articolo 52, paragrafi 14 e paragrafo 6;
- (d) articolo 54;
- (e) articolo 55, paragrafo 2;
- (f) la seguente parte dell'allegato 1;

"Conformemente all'articolo 52, paragrafo 6, del presente accordo la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate qui di seguito:"

3. I riferimenti alla "Comunità europea" o alla "Comunità" nell'Accordo si intendono fatti all'Unione.

ARTICOLO 3

Accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa

1. Gli accordi bilaterali vigenti e futuri tra l'Unione e la Svizzera nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa sono considerati un insieme coerente che garantisce un equilibrio di diritti e obblighi tra l'Unione e la Svizzera.

2. L'Accordo costituisce un accordo bilaterale in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.

CAPITOLO 2

ALLINEAMENTO DELL'ACCORDO AGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE

ARTICOLO 4

Partecipazione all'elaborazione di atti giuridici dell'Unione ("diritto di partecipazione")

1. Quando elabora una proposta di atto giuridico dell'Unione conformemente al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE") nel settore oggetto dell'Accordo, la Commissione europea (di seguito "Commissione") ne informa la Svizzera e consulta in maniera informale gli esperti della Svizzera così come chiede il parere degli esperti degli Stati membri dell'Unione per l'elaborazione delle proprie proposte.

Su richiesta di una delle Parti contraenti, all'interno del Comitato misto si svolge uno scambio preliminare di opinioni.

Le Parti contraenti si consultano di nuovo, su richiesta di una di esse, all'interno del Comitato misto, nei momenti importanti della fase che precede l'adozione dell'atto giuridico da parte dell'Unione, in un processo continuo di informazione e consultazione.

2. Quando prepara, conformemente al TFUE, atti delegati concernenti atti di base del diritto dell'Unione nel settore oggetto dell'Accordo, la Commissione assicura che la Svizzera abbia la più ampia partecipazione possibile all'elaborazione dei progetti e consulta gli esperti della Svizzera così come consulta gli esperti degli Stati membri dell'Unione.
3. Quando prepara, conformemente al TFUE, atti esecutivi concernenti atti di base del diritto dell'Unione nel settore oggetto dell'Accordo, la Commissione assicura che la Svizzera abbia la più ampia partecipazione possibile all'elaborazione dei progetti che dovranno, in una fase successiva, essere sottoposti ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze esecutive e consulta gli esperti della Svizzera così come consulta gli esperti degli Stati membri dell'Unione.
4. Esperti della Svizzera sono coinvolti nei lavori dei comitati che non sono oggetto dei paragrafi 2 e 3 se ciò è richiesto per assicurare il buon funzionamento dell'Accordo. Un elenco di questi comitati e, ove opportuno, di altri comitati che presentino caratteristiche analoghe è redatto e aggiornato dal Comitato misto.
5. Il presente articolo non si applica agli atti giuridici dell'Unione o alle loro disposizioni che rientrano nel campo di applicazione di un'eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 7.

ARTICOLO 5

Integrazione degli atti giuridici dell'Unione

1. Al fine di garantire la certezza del diritto e l'omogeneità della legislazione nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa in virtù dell'Accordo, la Svizzera e l'Unione si assicurano che gli atti giuridici dell'Unione adottati nel settore oggetto dell'Accordo siano integrati nell'Accordo nel più breve tempo possibile dalla loro adozione.
2. La Svizzera adotta o mantiene nel proprio ordinamento giuridico disposizioni nell'ottica di conseguire il risultato da ottenere dagli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo conformemente al paragrafo 4, fatti salvi, se del caso, gli adeguamenti decisi dal Comitato misto.
3. Quando adotta un atto giuridico nel settore oggetto dell'Accordo, l'Unione ne informa la Svizzera attraverso il Comitato misto nel più breve tempo possibile. Su richiesta di una delle Parti contraenti, il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sull'argomento.
4. Il Comitato misto agisce conformemente al paragrafo 1 e adotta nel più breve tempo possibile una decisione per modificare gli allegati 1, 3, 4 e 7 dell'Accordo, compresi i necessari adeguamenti.
5. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, se necessario per garantire la coerenza dell'Accordo con gli allegati modificati ai sensi del paragrafo 4, il Comitato misto può sottoporre la revisione dell'Accordo alle Parti contraenti per approvazione secondo le loro procedure interne.

6. I riferimenti nell'Accordo ad atti giuridici dell'Unione non più in vigore si intendono fatti all'atto giuridico abrogativo dell'Unione come integrato nell'allegato 1 dell'Accordo a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto sulla corrispondente modifica dell'allegato dell'Accordo ai sensi del paragrafo 4, salvo diversa disposizione in tale decisione.

7. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica agli atti giuridici dell'Unione o alle loro disposizioni che rientrano nel campo di applicazione delle seguenti eccezioni:

- articolo 7, paragrafo 3, dell'Accordo;
- articolo 14 dell'Accordo;
- articolo 15 dell'Accordo;
- articolo 20 dell'Accordo;
- articolo 24a dell'Accordo;
- articolo 32 a dell'Accordo;
- articolo 40 dell'Accordo;
- articolo 42 dell'Accordo;

8. Fatto salvo l'articolo 6, le decisioni del Comitato misto ai sensi del paragrafo 4 entrano in vigore immediatamente, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

9. Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante l'intera procedura definita al presente articolo al fine di facilitare l'iter decisionale.

ARTICOLO 6

Adempimento degli obblighi costituzionali da parte della Svizzera

1. Al momento dello scambio di opinioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, la Svizzera comunica all'Unione se una decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, richiede da parte della Svizzera l'adempimento di obblighi costituzionali per diventare vincolante.

2. Nel caso in cui la decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, richieda l'adempimento da parte della Svizzera di obblighi costituzionali per diventare vincolante, la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni a decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, salvo qualora sia avviata una procedura referendaria, nel qual caso la scadenza è prorogata di un anno.

3. Nell'attesa della notifica da parte della Svizzera in merito all'adempimento dei suoi obblighi costituzionali, le Parti contraenti applicano la decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, a titolo provvisorio, salvo nel caso in cui la Svizzera informi l'Unione che l'applicazione provvisoria della decisione non è possibile e per quali ragioni.

In nessun caso l'applicazione provvisoria può avvenire prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

4. La Svizzera notifica immediatamente all'Unione attraverso il Comitato misto l'adempimento degli obblighi costituzionali di cui al paragrafo 1.

5. La decisione entra in vigore il giorno in cui è ricevuta la notifica di cui al paragrafo 4, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

CAPITOLO 3

INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

ARTICOLO 7

Principio dell'interpretazione uniforme

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 1 e conformemente ai principi del diritto internazionale pubblico, gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa e gli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento in tali accordi sono interpretati e applicati in maniera uniforme nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.

2. Gli atti giuridici dell'Unione a cui si fa riferimento nell'Accordo e, nella misura in cui la loro applicazione implichi nozioni di diritto dell'Unione, le disposizioni dell'Accordo sono interpretati e applicati conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea anteriore o posteriore alla firma dell'Accordo.

ARTICOLO 8

Principio dell'applicazione effettiva e armoniosa

1. La Commissione e le autorità svizzere competenti cooperano e si assistono reciprocamente al fine di garantire la vigilanza sull'applicazione dell'Accordo. Possono scambiarsi informazioni in merito alle attività di vigilanza sull'applicazione dell'Accordo. Possono scambiarsi opinioni e discutere di questioni di reciproco interesse.
2. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate ad assicurare un'applicazione effettiva e armoniosa dell'Accordo sul proprio territorio.
3. La vigilanza sull'applicazione dell'Accordo è esercitata congiuntamente dalle Parti contraenti all'interno del Comitato misto.

Se la Commissione o le autorità svizzere competenti vengono a conoscenza di un caso di applicazione non corretta, la questione può essere deferita al Comitato misto allo scopo di trovare una soluzione accettabile.

4. La Commissione e le autorità svizzere competenti vigilano sull'applicazione dell'Accordo da parte dell'altra Parte contraente. Si applica la procedura di cui all'articolo 10.

Nella misura in cui, per assicurare l'applicazione effettiva e armoniosa dell'Accordo, siano necessarie determinate competenze di vigilanza delle istituzioni dell'Unione nei confronti di una Parte contraente, quali poteri di indagine e di decisione, l'Accordo deve specificamente prevederli.

ARTICOLO 9

Principio dell'esclusività

Le Parti contraenti si impegnano a non sottoporre a un sistema di composizione delle controversie diverso da quelli previsti dal presente Protocollo una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo e degli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo oppure, ove applicabile, relativa alla conformità all'Accordo di una decisione adottata dalla Commissione sulla base dello stesso.

ARTICOLO 10

Procedura in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione

1. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione dell'Accordo oppure di un atto giuridico dell'Unione a cui si fa riferimento nell'Accordo, le Parti contraenti si consultano all'interno del Comitato misto per trovare una soluzione concordata. A tale scopo, al Comitato misto sono forniti tutti gli elementi informativi utili per permettergli di eseguire un esame approfondito della situazione. Il Comitato misto esamina tutte le possibilità che permettono di mantenere il buon funzionamento dell'Accordo.
2. Se il Comitato misto non riesce a trovare una soluzione alla difficoltà di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla data alla quale la difficoltà gli è stata sottoposta, una delle Parti contraenti può chiedere che un tribunale arbitrale decida la controversia conformemente alla procedura definita nell'appendice.
3. Se la controversia solleva una questione concernente l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione secondo l'articolo 7, paragrafo 2, e se l'interpretazione della disposizione è pertinente per la composizione della controversia e necessaria per permettergli di deliberare, il tribunale arbitrale sottopone tale questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Se la controversia solleva una questione concernente l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione che rientra nel campo di applicazione di una delle eccezioni all'obbligo di allineamento dinamico di cui all'articolo 5, paragrafo 7, e non implica l'interpretazione o l'applicazione di nozioni di diritto dell'Unione, il tribunale arbitrale decide la controversia senza rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. Nei casi in cui il tribunale arbitrale sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione ai sensi del paragrafo 3:

- (a) la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per il tribunale arbitrale;
e
- (b) la Svizzera gode degli stessi diritti degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione ed è soggetta, *mutatis mutandis*, alle stesse procedure davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Ciascuna Parte contraente prende tutte le misure necessarie per conformarsi in buona fede alla decisione del tribunale arbitrale.

La Parte contraente che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato l'Accordo comunica all'altra Parte contraente tramite il Comitato misto le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale.

ARTICOLO 11

Misure di compensazione

1. Se la Parte contraente che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato l'Accordo non comunica all'altra Parte contraente, entro un termine ragionevole fissato conformemente all'articolo IV.2, paragrafo 6, dell'appendice, le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale, o se l'altra Parte contraente ritiene che le misure comunicate non siano conformi alla decisione del tribunale arbitrale, quest'ultima Parte contraente può prendere misure di compensazione proporzionate nel quadro dell'Accordo o di un altro accordo bilaterale nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa (di seguito "misure di compensazione") al fine di ovviare a un'eventuale situazione di squilibrio. La Parte contraente comunica le misure di compensazione, che devono essere specificate nella notifica, alla Parte contraente riconosciuta inadempiente dal tribunale arbitrale. Tali misure di compensazione hanno effetto dopo tre mesi dalla data della notifica.
2. Se, entro un mese dalla data di notifica delle misure di compensazione previste, il Comitato misto non ha deciso se sospendere, modificare o annullare tali misure, ciascuna Parte contraente può sottoporre ad arbitrato la questione della proporzionalità di tali misure di compensazione conformemente all'appendice.
3. Il tribunale arbitrale decide entro i termini stabiliti all'articolo III.8, paragrafo 4, dell'appendice.
4. Le misure di compensazione non hanno effetto retroattivo. In particolare, lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi già acquisiti dai singoli e dagli operatori economici prima della presa di effetto delle misure di compensazione.

ARTICOLO 12

Cooperazione tra giurisdizioni

1. Per favorire un'interpretazione omogenea, il Tribunale federale svizzero e la Corte di giustizia dell'Unione europea concordano su un dialogo e sulle sue modalità.
2. La Svizzera ha il diritto di depositare memorie od osservazioni scritte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea se un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione relativa all'interpretazione dell'Accordo o di una disposizione di un atto giuridico dell'Unione a cui esso si riferisce.

CAPITOLO 4

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 13

Contributo finanziario

1. La Svizzera partecipa al finanziamento delle attività delle agenzie, dei sistemi di informazione e delle altre attività dell'Unione elencate all'articolo 1 dell'allegato alle quali ha accesso, conformemente al presente articolo e all'allegato.

Il Comitato misto può adottare una decisione per modificare l'allegato.

2. L'Unione può, in qualsiasi momento, sospendere la partecipazione della Svizzera alle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo se la Svizzera non rispetta uno dei termini di pagamento definiti nell'articolo 2 dell'allegato.

Se la Svizzera non rispetta un termine di pagamento, l'Unione le invia una lettera formale di sollecito. Se l'importo dovuto non è pagato per intero entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera formale di sollecito, l'Unione può sospendere la partecipazione della Svizzera all'attività pertinente.

3. Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

- (a) un contributo operativo; e
- (b) una quota di partecipazione.

4. Il contributo finanziario assume la forma di un contributo finanziario annuale, da versare alle date indicate nelle richieste di fondi trasmesse dalla Commissione.

5. Il contributo operativo si fonda su una chiave di contribuzione definita come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato.

A tal fine, gli importi del PIL a prezzi di mercato delle Parti contraenti sono gli importi più aggiornati disponibili al 1° gennaio dell'anno in cui è effettuato il pagamento annuale, come forniti dall'Ufficio statistico dell'Unione, tenendo debitamente conto dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. Se tale accordo cessa di applicarsi, il PIL della Svizzera è quello stabilito in base ai dati forniti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

6. Il contributo operativo per ogni agenzia dell'Unione è calcolato applicando la chiave di contribuzione al bilancio annuale votato, iscritto nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione, tenendo conto, per ogni agenzia, di tutti i contributi operativi adeguati secondo quanto specificato nell'articolo 1 dell'allegato.

Il contributo operativo per i sistemi di informazione e altre attività è calcolato applicando la chiave di contribuzione al bilancio dell'anno in questione, come specificato nei documenti di esecuzione del bilancio, ad esempio i programmi di lavoro o i contratti.

Tutti gli importi di riferimento si basano su stanziamenti d'impegno.

7. La quota di partecipazione annuale ammonta al 4 % del contributo operativo annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6.

8. La Commissione fornisce alla Svizzera informazioni adeguate relative al calcolo del suo contributo finanziario. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme dell'Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati.

9. Tutti i contributi finanziari della Svizzera e tutti i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.
10. Se l'entrata in vigore del presente Protocollo non coincide con l'inizio di un anno civile, il contributo operativo della Svizzera per l'anno in questione è soggetto a un adeguamento, secondo il metodo e i termini di pagamento definiti nell'articolo 5 dell'allegato.
11. Le disposizioni dettagliate di applicazione del presente articolo sono riportate nell'allegato.
12. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo e, in seguito, ogni tre anni, il Comitato misto riesamina le condizioni di partecipazione della Svizzera definite all'articolo 1 dell'allegato e, ove opportuno, le adegua.

ARTICOLO 14

Riferimenti ai territori

Ogniqualvolta gli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo contengono riferimenti al territorio dell'"Unione europea", dell'"Unione", del "mercato comune" o del "mercato interno", tali riferimenti si intendono, ai fini dell'Accordo, come riferimenti ai territori di cui all'articolo 57 dell'Accordo.

ARTICOLO 15

Riferimenti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione

Ogniqualvolta gli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo contengono riferimenti a cittadini degli Stati membri dell'Unione, tali riferimenti si intendono, ai fini dell'Accordo, come riferimenti a cittadini degli Stati membri dell'Unione e della Svizzera.

ARTICOLO 16

Entrata in vigore e attuazione degli atti giuridici dell'Unione

Le disposizioni degli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo relative all'entrata in vigore o all'attuazione dei medesimi non sono pertinenti ai fini dell'Accordo.

I termini e le date applicabili alla Svizzera per l'entrata in vigore e l'attuazione delle decisioni integranti gli atti giuridici dell'Unione nell'Accordo derivano dall'articolo 5, paragrafo 8, e dall'articolo 6, paragrafo 5, del presente Protocollo, nonché dalle disposizioni relative ai regimi transitori.

ARTICOLO 17

Destinatari degli atti giuridici dell'Unione

Le disposizioni degli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo che indicano come destinatari gli Stati membri dell'Unione non sono pertinenti ai fini dell'Accordo.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18

Attuazione

1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo e si astengono dall'adottare misure che possano recare pregiudizio al raggiungimento dei suoi obiettivi.
2. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire il raggiungimento del risultato previsto dagli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo e si astengono dall'adottare misure che possano recare pregiudizio al raggiungimento dei loro obiettivi.

ARTICOLO 19

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:

- (a) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- (b) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- (c) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (d) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (e) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (f) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (g) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

- (h) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- (i) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (j) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (k) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;
- (l) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;
- (m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

ARTICOLO 20

Modifiche e denuncia

1. Il presente Protocollo può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo tra le Parti contraenti.

2. In caso di denuncia dell'Accordo conformemente all'articolo 58, paragrafo 3, dello stesso, il presente Protocollo cessa di essere in vigore alla data di cui all'articolo 58, paragrafo 4, dell'Accordo.

3. Nel caso in cui l'Accordo cessi di essere in vigore, i diritti e gli obblighi che i singoli e gli operatori economici hanno già acquisito in virtù di esso prima della data di cessazione dell'Accordo sono mantenuti. Le Parti contraenti stabiliscono di comune accordo le azioni da intraprendere in relazione ai diritti in corso di acquisizione.

Fatto a [...], il [...], in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

(Blocco firma per esecuzione, in tutte le 24 lingue dell'UE: "Per l'Unione europea" e "Per la Confederazione Svizzera")

ALLEGATO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DEL PROTOCOLLO

ARTICOLO 1

Elenco delle attività delle agenzie, dei sistemi di informazione e delle altre attività dell'Unione per le quali la Svizzera versa un contributo finanziario

La Svizzera versa un contributo finanziario a:

(a) agenzie:

nessuna.

(b) sistemi di informazione:

nessuno.

(c) altre attività:

nessuna.

ARTICOLO 2

Termini di pagamento

1. I pagamenti dovuti ai sensi dell'articolo 13 del Protocollo sono effettuati conformemente al presente articolo.
2. Al momento della trasmissione della richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Svizzera le seguenti informazioni:
 - (a) l'importo del contributo operativo; e
 - (b) l'importo della quota di partecipazione.
3. La Commissione comunica alla Svizzera, quanto prima e comunque non oltre il 16 aprile di ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni riguardanti la partecipazione di quest'ultima:
 - (a) gli importi degli stanziamenti d'impegno nel bilancio annuale dell'Unione votato, iscritti nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione per ogni agenzia dell'Unione, tenendo conto, per ciascuna di esse, di tutti i contributi operativi adeguati secondo quanto specificato nell'articolo 1, e gli importi degli stanziamenti d'impegno relativi al bilancio dell'Unione votato per l'esercizio in questione per il bilancio pertinente dei sistemi di informazione e di altre attività, che coprono la partecipazione della Svizzera conformemente all'articolo 1;
 - (b) l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 13, paragrafo 7, del Protocollo; e

- (c) per le agenzie, nell'anno N+1, gli importi degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti d'impegno autorizzati nell'anno N sulle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione in relazione al bilancio annuale dell'Unione, iscritti nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione dell'anno N.
4. Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima, e al più tardi il 1° settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a e b.
5. Al più tardi il 16 aprile e, se applicabile alle agenzie, ai sistemi di informazione o ad altre attività pertinenti, al più presto il 22 ottobre e al più tardi il 31 ottobre di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente al contributo di quest'ultima conformemente all'Accordo per ogni agenzia, sistema di informazione o altra attività a cui partecipa la Svizzera.
6. La richiesta o le richieste di fondi di cui al paragrafo 5 sono strutturate in rate come segue:
- (a) la prima rata di ciascun anno in relazione alla richiesta di fondi da presentare entro il 16 aprile corrisponde a un importo che può arrivare fino all'equivalente della stima del contributo finanziario annuo previsto per l'agenzia, il sistema di informazione o l'altra attività in questione di cui al paragrafo 4.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi 60 giorni dopo la presentazione di quest'ultima;

- (b) ove applicabile, la seconda rata dell'anno in relazione alla richiesta di fondi da presentare al più presto il 22 ottobre e al più tardi il 31 ottobre corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al paragrafo 4 e l'importo di cui al paragrafo 5, se quest'ultimo è superiore.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi il 21 dicembre.

Nel quadro di ogni richiesta di fondi, la Svizzera può effettuare pagamenti distinti per ogni agenzia, sistema di informazione o altra attività.

7. Nel primo anno di attuazione del Protocollo, la Commissione presenta un'unica richiesta di fondi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi 60 giorni dopo la presentazione di quest'ultima.

8. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo finanziario comporta il pagamento, da parte della Svizzera, di interessi di mora sull'importo arretrato calcolati a partire dalla data di scadenza fino al giorno in cui l'importo arretrato è interamente pagato.

Il tasso di interesse per gli importi dovuti non pagati alla data di scadenza corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno del mese in cui cade la data di scadenza, o allo 0 %, a seconda di quale valore è superiore, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

ARTICOLO 3

Adeguamento del contributo finanziario della Svizzera alle agenzie dell'Unione alla luce dell'attuazione

L'adeguamento del contributo finanziario della Svizzera alle agenzie dell'Unione è effettuato nell'anno N+1 quando il contributo operativo iniziale è adeguato, al rialzo o al ribasso, in funzione della differenza tra il contributo operativo iniziale e un contributo adeguato calcolato applicando la chiave di contribuzione dell'anno N all'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti d'impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito delle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione. Ove applicabile, il calcolo della differenza tiene conto, per ogni agenzia, del contributo operativo adeguato in percentuale di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 4

Accordi esistenti

L'articolo 13 del Protocollo e il presente allegato non si applicano agli accordi specifici tra la Svizzera e l'Unione che includono contributi finanziari della Svizzera. Le agenzie, i sistemi di informazione e le altre attività contemplati da tali accordi sono i seguenti:

- TACHOnet, istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1503 della Commissione, del 25 agosto 2017 (GU L 221 del 26.8.2017, pag. 10), come applicabile secondo l'allegato 1 dell'Accordo;

- Sportello unico dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA): istituito dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1) conformemente all'Accordo amministrativo tra l'Ufficio federale dei trasporti svizzero e l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, fatto a Bruxelles il 13 dicembre 2019.

ARTICOLO 5

Disposizioni transitorie

Nel caso in cui la data di entrata in vigore del Protocollo non sia il 1° gennaio, si applica il presente articolo in deroga all'articolo 2.

Per il primo anno di attuazione del Protocollo, in relazione al contributo operativo dovuto per l'anno in questione e applicabile alle agenzie, ai sistemi di informazione o ad altre attività pertinenti, come stabilito all'articolo 13 del Protocollo e agli articoli 13 del presente allegato, il contributo operativo è ridotto *pro rata temporis*, moltiplicando l'importo del contributo operativo annuo dovuto per il rapporto tra:

- (a) il numero di giorni compresi tra la data di entrata in vigore del Protocollo e il 31 dicembre dell'anno in questione, e
- (b) il numero totale di giorni dell'anno in questione.

APPENDICE SUL TRIBUNALE ARBITRALE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO I.1

Campo di applicazione

Se una delle Parti contraenti (di seguito denominate "Parti") sottopone ad arbitrato una controversia conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, o all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, si applicano le regole della presente appendice.

ARTICOLO I.2

Cancelleria e servizi di segreteria

L'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (di seguito "Ufficio internazionale") svolge le funzioni di cancelleria e fornisce i necessari servizi di segreteria.

ARTICOLO I.3

Notifiche e calcolo dei termini

1. Una notifica, ivi compresa una comunicazione o una proposta, può essere trasmessa con ogni mezzo di comunicazione che ne attesti o consenta di attestarne l'avvenuta trasmissione.
2. Una tale notifica può essere inviata con mezzi elettronici soltanto se un indirizzo è stato designato o autorizzato specificamente a tale scopo da una Parte.
3. Una tale notifica alle Parti deve essere indirizzata, per la Svizzera, alla Divisione Europa del Dipartimento federale degli affari esteri e, per l'Unione, al Servizio giuridico della Commissione.
4. Il calcolo di qualsiasi termine fissato dalla presente appendice decorre dal giorno successivo a quello in cui si verifica un evento o un'azione. Se l'ultimo giorno utile per la consegna di un documento corrisponde a un giorno non lavorativo per le istituzioni dell'Unione o per il governo della Svizzera, il termine di consegna del documento è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. I giorni non lavorativi inclusi nel periodo di cui sopra sono inclusi nel calcolo dello stesso.

ARTICOLO I.4

Notifica di arbitrato

1. La Parte che prende l'iniziativa di ricorrere all'arbitrato (di seguito "attore") trasmette all'altra Parte (di seguito "convenuto") e all'Ufficio internazionale una notifica di arbitrato.

2. Il procedimento arbitrale si considera iniziato il giorno successivo alla data in cui il convenuto riceve la notifica di arbitrato.
3. La notifica di arbitrato deve includere le indicazioni seguenti:
- (a) la domanda di sottoporre la controversia ad arbitrato;
 - (b) i nomi e i recapiti delle Parti;
 - (c) il nome e l'indirizzo del o dei patrocinatori dell'attore;
 - (d) la base giuridica del procedimento (articolo 10, paragrafo 2, o articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo) e:
 - (i) nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del Protocollo, la questione all'origine della controversia come inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell'ordine del giorno del Comitato misto conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo; e
 - (ii) nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, la decisione del tribunale arbitrale e le eventuali misure di attuazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del Protocollo nonché le misure di compensazione contestate;
 - (e) l'indicazione di qualsiasi norma all'origine della controversia o afferente alla medesima;
 - (f) una breve descrizione della controversia; e
 - (g) la designazione di un arbitro o, qualora se ne debbano nominare cinque, di due arbitri.

4. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, la notifica di arbitrato può anche contenere indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
5. Una controversia relativa all'adeguatezza della notifica di arbitrato non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. La controversia è risolta definitivamente dal tribunale arbitrale.

ARTICOLO I.5

Risposta alla notifica di arbitrato

1. Entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di arbitrato il convenuto trasmette all'attore e all'Ufficio internazionale una risposta contenente le indicazioni seguenti:
 - (a) i nomi e i recapiti delle Parti;
 - (b) il nome e l'indirizzo del o dei patrocinatori del convenuto;
 - (c) una risposta alle indicazioni contenute nella notifica di arbitrato conformemente all'articolo I.4, paragrafo 3, lettere d–f; e
 - (d) la designazione di un arbitro o, qualora se ne debbano nominare cinque, di due arbitri.

2. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, la risposta alla notifica di arbitrato può anche contenere una risposta alle indicazioni contenute nella notifica di arbitrato conformemente all'articolo I.4, paragrafo 4, della presente appendice e indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. La risposta mancata, incompleta o tardiva del convenuto alla notifica di arbitrato non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. La controversia è risolta definitivamente dal tribunale arbitrale.
4. Se nella sua risposta alla notifica di arbitrato il convenuto chiede che il tribunale arbitrale sia composto da cinque arbitri, l'attore designa un secondo arbitro entro 30 giorni dal ricevimento di detta risposta.

ARTICOLO I.6

Rappresentanza e assistenza

1. Le Parti sono rappresentate dinanzi al tribunale arbitrale da uno o più patrocinatori. Il patrocinatore può essere assistito da consiglieri o avvocati.
2. Qualsiasi cambiamento relativo ai patrocinatori o ai loro indirizzi deve essere comunicato all'altra Parte, all'Ufficio internazionale e al tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale può in qualsiasi momento, di sua propria iniziativa o su domanda di una Parte, richiedere la prova dei poteri conferiti ai patrocinatori dalle Parti.

CAPITOLO II

COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

ARTICOLO II.1

Numero degli arbitri

Il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri. Se l'attore nella sua notifica di arbitrato o il convenuto nella sua risposta alla notifica di arbitrato lo richiede, il tribunale arbitrale è composto da cinque arbitri.

ARTICOLO II.2

Nomina degli arbitri

1. Se devono essere nominati tre arbitri, ciascuna Parte ne designa uno. I due arbitri così nominati scelgono il terzo arbitro, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale arbitrale.
2. Se devono essere nominati cinque arbitri, ciascuna Parte ne designa due. I quattro arbitri così nominati scelgono il quinto arbitro, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale arbitrale.

3. Se, entro 30 giorni dalla designazione dell'ultimo degli arbitri scelti dalle Parti, gli arbitri nominati non si sono ancora accordati sulla scelta dell'arbitro presidente del tribunale arbitrale, quest'ultimo è nominato dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato.

4. A supporto della scelta degli arbitri per il tribunale arbitrale può essere redatto e, quando necessario, aggiornato un elenco indicativo di persone in possesso delle qualifiche di cui al paragrafo 6; tale elenco deve essere comune a tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa come pure all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità, fatto a [...] il [...] (di seguito "Accordo sulla sanità"), all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito "Accordo agricolo") e all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea, fatto a [...] il [...] (di seguito "Accordo sul contributo"). Il Comitato misto adotta e aggiorna l'elenco mediante una decisione ai fini dell'Accordo.

5. Se una Parte omette di designare un arbitro, il Segretario generale della Corte permanente di arbitrato nomina l'arbitro dall'elenco di cui al paragrafo 4. In mancanza di questo elenco, l'arbitro è nominato per sorteggio dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato tra le persone proposte formalmente da una o dall'altra Parte oppure da entrambe le Parti per gli scopi di cui al paragrafo 4.

6. Le persone chiamate a comporre il tribunale arbitrale sono personalità altamente qualificate, aventi o meno legami con le Parti, di accertata indipendenza, esenti da conflitti di interessi e di ampia esperienza. In particolare hanno una comprovata competenza in ambito giuridico e nelle materie oggetto del presente Accordo; non accettano istruzioni da alcuna delle Parti; esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o Governo per quanto riguarda le questioni connesse alla controversia. L'arbitro presidente ha inoltre esperienza nelle procedure di composizione delle controversie.

ARTICOLO II.3

Dichiarazioni degli arbitri

1. La persona interpellata per essere nominata arbitro segnala qualsiasi circostanza tale da sollevare legittimi dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza. A partire dal momento della sua nomina e per l'intera durata del procedimento arbitrale, l'arbitro segnala senza indugio, se non l'ha già fatto, tali circostanze alle Parti e agli altri arbitri.
2. Gli arbitri possono essere ricusati se sussistono circostanze tali da sollevare legittimi dubbi sulla loro imparzialità o indipendenza.
3. Una Parte può chiedere la ricusazione dell'arbitro da essa stessa nominato unicamente per motivi di cui sia venuta a conoscenza dopo la nomina.
4. Se un arbitro omette di adempiere alle proprie funzioni o si trova nell'impossibilità di fatto o di diritto di esercitarle, si applica la procedura di ricusazione degli arbitri di cui all'articolo II.4.

ARTICOLO II.4

Ricusaione degli arbitri

1. La Parte che desidera ricasare un arbitro presenta una domanda di ricasazione entro 30 giorni dalla data in cui le è stata notificata la nomina dell'arbitro in questione o entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza delle circostanze di cui all'articolo II.3.
2. La domanda di ricasazione è comunicata all'altra Parte, all'arbitro ricasato, agli altri arbitri e all'Ufficio internazionale. Nella notifica sono esposti i motivi della domanda di ricasazione.
3. Se è stata presentata domanda di ricasazione, l'altra Parte può accettarla. L'arbitro in questione può anche rinunciare all'incarico. Né l'accettazione dell'altra Parte né la rinuncia all'incarico implicano il riconoscimento dei motivi della domanda di ricasazione.
4. Se, entro 15 giorni dalla data di notifica, la domanda di ricasazione non è accettata dall'altra Parte o se l'arbitro in questione non rinuncia all'incarico, la Parte ricasante può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di pronunciarsi in merito alla ricasazione.
5. Salvo qualora le Parti convengano diversamente, la decisione di cui al paragrafo 4 indica i motivi della decisione.

ARTICOLO II.5

Sostituzione di un arbitro

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se si rende necessario sostituire un arbitro durante il procedimento arbitrale, il sostituto è nominato o scelto conformemente alla procedura di cui all'articolo II.2 applicabile alla nomina o alla scelta dell'arbitro che deve essere sostituito. La procedura è applicata anche se una delle Parti non aveva esercitato il proprio diritto di nominare o di partecipare alla nomina dell'arbitro che deve essere sostituito.
2. In caso di sostituzione di un arbitro, il procedimento riprende dal punto in cui l'arbitro sostituito ha cessato di esercitare le proprie funzioni, salvo qualora il tribunale arbitrale decida diversamente.

ARTICOLO II.6

Esonero di responsabilità

Salvo in casi di condotta dolosa o di grave negligenza le Parti rinunciano, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, a qualsiasi azione contro gli arbitri per un atto o un'omissione in relazione con l'arbitrato.

CAPITOLO III

PROCEDIMENTO ARBITRALE

ARTICOLO III.1

Disposizioni generali

1. La data di costituzione del tribunale arbitrale è quella in cui l'ultimo arbitro accetta la nomina.
2. Il tribunale arbitrale garantisce che le Parti siano trattate con imparzialità e che, nel momento opportuno del procedimento, ciascuna abbia un'adeguata possibilità di far valere i propri diritti e di presentare il proprio caso. Il tribunale arbitrale conduce il procedimento in modo tale da evitare le spese inutili e i ritardi e da garantire la composizione della controversia tra le Parti.
3. Sentite le Parti, è tenuta un'udienza salvo qualora diversamente disposto dal tribunale arbitrale.
4. Ogni comunicazione indirizzata da una Parte al tribunale arbitrale deve passare per l'Ufficio internazionale e deve essere contemporaneamente trasmessa all'altra Parte. L'Ufficio internazionale invia una copia della comunicazione a ognuno degli arbitri.

ARTICOLO III.2

Sede dell'arbitrato

Sede dell'arbitrato è L'Aia. Se così imposto da circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale può riunirsi in qualsiasi altro luogo reputi opportuno ai fini delle sue deliberazioni.

ARTICOLO III.3

Lingua

1. Le lingue del procedimento sono il francese e l'inglese.
2. Il tribunale arbitrale può ordinare che tutti i documenti allegati alla domanda dell'attore o alla risposta del convenuto e tutti gli eventuali documenti complementari prodotti nel corso del procedimento, e consegnati nella loro lingua originale, siano accompagnati da una traduzione in una delle lingue del procedimento.

ARTICOLO III.4

Domanda dell'attore

1. L'attore trasmette per iscritto la domanda al convenuto e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale. L'attore può decidere di considerare come domanda la sua notifica di arbitrato di cui all'articolo I.4 purché quest'ultima soddisfi anche le condizioni enunciate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. La domanda dell'attore contiene le indicazioni seguenti:
 - (a) le indicazioni di cui all'articolo I.4, paragrafo 3, lettere b–f;
 - (b) l'enunciazione dei fatti su cui si basa la domanda; e
 - (c) gli argomenti di diritto addotti a sostegno della domanda.
3. La domanda deve, nella misura del possibile, essere corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova addotti dall'attore, oppure farvi riferimento. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, la domanda dell'attore deve contenere anche, nella misura del possibile, indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO III.5

Risposta del convenuto

1. Il convenuto trasmette per iscritto la risposta all'attore e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale. Il convenuto può decidere di considerare come risposta la sua risposta alla notifica di arbitrato di cui all'articolo I.5 purché quest'ultima risposta soddisfi anche le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.

2. La risposta del convenuto replica agli estremi della domanda dell'attore di cui all'articolo III.4, paragrafo 2, lettere a–c, della presente appendice. La risposta deve, nella misura del possibile, essere corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova addotti dal convenuto, oppure farvi riferimento. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, la risposta del convenuto deve contenere anche, nella misura del possibile, indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. Nella risposta, oppure in una fase successiva del procedimento arbitrale se il tribunale arbitrale decide che un ritardo è giustificato dalle circostanze, il convenuto può presentare una domanda riconvenzionale a condizione che il tribunale arbitrale abbia competenza a conoscere della stessa.
4. Alla domanda riconvenzionale si applica l'articolo III.4, paragrafi 2 e 3.

ARTICOLO III.6

Competenza arbitrale

1. Il tribunale arbitrale decide in merito alla propria competenza sulla base dell'articolo 10, paragrafo 2, o dell'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo.
2. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del Protocollo, il tribunale arbitrale ha il mandato di esaminare la questione all'origine della controversia come inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell'ordine del giorno del Comitato misto conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo.

3. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, il tribunale arbitrale che ha esaminato la causa principale ha il mandato di esaminare la proporzionalità delle misure di compensazione contestate, anche nel caso in cui tali misure siano state adottate, in tutto o in parte, in un altro accordo bilaterale nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.
4. Un'eccezione di incompetenza del tribunale arbitrale deve essere sollevata al più tardi nella risposta del convenuto oppure, in caso di domanda riconvenzionale, nella replica. Il fatto di aver nominato o concorso a nominare un arbitro non priva la Parte del diritto di sollevare una tale eccezione. L'eccezione in ordine al fatto che la controversia vada oltre i poteri del tribunale arbitrale deve essere sollevata non appena il tribunale arbitrale tratti la materia assertivamente estranea al suo ambito di competenza. In ogni caso, il tribunale arbitrale può ammettere un'eccezione sollevata dopo il termine previsto se reputa che il ritardo sia dovuto a un motivo valido.
5. Il tribunale arbitrale può decidere sull'eccezione di cui al paragrafo 4 sia in via pregiudiziale sia nella sua decisione di merito.

ARTICOLO III.7

Altri documenti

Prevvia consultazione delle Parti, il tribunale arbitrale decide quali ulteriori documenti, oltre alla domanda dell'attore e alla risposta del convenuto, possano o debbano essere presentati e fissa i termini per la loro produzione.

ARTICOLO III.8

Termini

1. I termini fissati dal tribunale arbitrale per la presentazione dei documenti, comprese la domanda dell'attore e la risposta del convenuto, non devono essere superiori a 90 giorni, qualora non altrimenti concordato dalle Parti.
2. Il tribunale arbitrale emana la sua decisione finale entro 12 mesi dalla data della sua costituzione. In circostanze eccezionali e particolarmente complesse, il tribunale arbitrale può prorogare questo periodo di altri tre mesi.
3. I termini previsti ai paragrafi 1 e 2 sono dimezzati:
 - (a) su richiesta dell'attore o del convenuto, se entro 30 giorni da tale richiesta il tribunale arbitrale decide, dopo aver sentito l'altra Parte, che la causa è urgente; o
 - (b) se le Parti concordano in tal senso.
4. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, il tribunale arbitrale emana la sua decisione finale entro sei mesi dalla data di notifica delle misure di compensazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del Protocollo.

ARTICOLO III.9

Rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1. In applicazione dell'articolo 7 e dell'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, il tribunale arbitrale si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Il tribunale arbitrale può rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in qualsiasi fase del procedimento a condizione di essere in grado di definire con sufficiente precisione gli elementi di fatto e di diritto della causa nonché le questioni giuridiche che solleva.

Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale è sospeso sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. Ogni Parte può indirizzare una richiesta motivata al tribunale arbitrale di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il tribunale arbitrale respinge tale richiesta se reputa che non siano soddisfatte le condizioni per un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1. Se respinge la richiesta di una Parte di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il tribunale arbitrale deve motivare la propria decisione nella decisione di merito.

4. Il tribunale arbitrale si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea tramite una notifica. Questa deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- (a) una breve descrizione della controversia;
- (b) gli atti giuridici dell'Unione e/o le disposizioni dell'accordo interessato; e

- (c) la nozione di diritto dell'Unione da interpretare conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del Protocollo.

Il tribunale arbitrale notifica alle Parti il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. La Corte di giustizia dell'Unione europea applica, per analogia, il regolamento di procedura applicabile all'esercizio della propria competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dei trattati e degli atti emanati dalle istituzioni, dagli organi, dagli organismi e dalle agenzie dell'Unione.

6. I patrocinatori e gli avvocati autorizzati a rappresentare le Parti dinanzi al tribunale arbitrale ai sensi degli articoli I.4, I.5, III.4 e III.5 sono autorizzati a rappresentare le Parti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO III.10

Misure provvisorie

1. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo ciascuna Parte può, in qualsiasi fase del procedimento di arbitrato, chiedere misure provvisorie consistenti nella sospensione delle misure di compensazione.
2. Una domanda ai sensi del paragrafo 1 deve precisare l'oggetto della procedura, i motivi dell'urgenza e gli argomenti, di fatto e di diritto, che giustifichino *prima facie* la concessione delle misure provvisorie richieste. La domanda deve contenere tutte le prove e offerte di prova disponibili per giustificare la concessione delle misure provvisorie.

3. La Parte che richiede le misure provvisorie trasmette la domanda in forma scritta all'altra Parte e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale. Il tribunale arbitrale fissa un breve termine entro il quale l'altra Parte può presentare osservazioni in forma scritta o orale.
4. Entro un mese dalla presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 il tribunale arbitrale decide in merito alla sospensione delle misure di compensazione contestate se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) il tribunale arbitrale è soddisfatto *prima facie* della sussistenza degli elementi presentati dalla Parte che richiede le misure provvisorie nella sua domanda;
 - (b) il tribunale arbitrale ritiene che, in attesa della sua decisione finale, la Parte che richiede le misure provvisorie subirebbe un danno grave e irreparabile qualora le misure di compensazione non fossero sospese; e
 - (c) il danno causato alla Parte che richiede le misure provvisorie dall'immediata applicazione delle misure di compensazione contestate prevale sull'interesse all'effettiva, immediata applicazione di tali misure.
5. La sospensione del procedimento di cui all'articolo III.9, paragrafo 2, secondo comma, non si applica ai procedimenti ai sensi del presente articolo.
6. La decisione adottata dal tribunale arbitrale conformemente al paragrafo 4 ha soltanto un effetto provvisorio e non pregiudica la decisione del tribunale arbitrale nel merito della causa.

7. A meno che la decisione del tribunale arbitrale presa in conformità del paragrafo 4 del presente articolo non fissi una data precedente per la decadenza della sospensione, questa decade quando è emessa la decisione finale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del Protocollo.

8. Per evitare incertezze, ai fini del presente articolo resta inteso che, nel considerare i rispettivi interessi della Parte che richiede le misure provvisorie e dell'altra Parte, il tribunale arbitrale tiene conto di quelli dei singoli e degli operatori economici delle Parti; tale considerazione non implica tuttavia che a questi sia concesso un qualsiasi statuto dinanzi al tribunale arbitrale.

ARTICOLO III.11

Prove

1. Ciascuna Parte deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda d'attore o risposta di convenuto.

2. Su richiesta di una Parte, o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può chiedere alle Parti informazioni rilevanti che considera necessarie e appropriate. Il tribunale arbitrale fissa un termine entro il quale le Parti devono rispondere alla sua richiesta.

3. Su richiesta di una Parte, o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può consultare qualsiasi fonte di informazioni consideri appropriata. Il tribunale arbitrale può anche acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno e fatti salvi i termini e le condizioni concordate dalle Parti, dove applicabile.

4. Le informazioni ottenute dal tribunale arbitrale ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione delle Parti affinché possano formulare osservazioni in merito all'indirizzo del tribunale arbitrale.

5. Dopo aver chiesto il parere dell'altra Parte il tribunale arbitrale adotta le misure adeguate a dirimere tutte le questioni sollevate dalle Parti per quanto riguarda la protezione dei dati personali, il segreto professionale e i legittimi interessi di riservatezza.
6. Il tribunale arbitrale decide in merito alla ricevibilità, alla pertinenza e all'importanza delle prove presentate.

ARTICOLO III.12

Udienze

1. In caso di necessità di udienza il tribunale arbitrale, previa consultazione delle Parti, notifica alle Parti con sufficiente anticipo la data, l'ora e il luogo dell'udienza.
2. Le udienze sono pubbliche, salvo qualora diversamente deciso dal tribunale arbitrale, d'ufficio o su istanza delle Parti, per gravi motivi.
3. Per ogni udienza è redatto un verbale, che è sottoscritto dal presidente del tribunale arbitrale. Soltanto questo verbale fa fede.
4. Il tribunale arbitrale può decidere di tenere le udienze per via telematica, conformemente alla prassi dell'Ufficio internazionale. Le Parti sono informate tempestivamente di tale pratica. In questi casi si applicano il paragrafo 1, *mutatis mutandis*, e il paragrafo 3.

ARTICOLO III.13

Inadempimenti delle Parti

1. 1. Se, entro il termine stabilito dalla presente appendice o dal tribunale arbitrale, senza invocare un legittimo impedimento, l'attore non ha presentato la domanda, il tribunale arbitrale ordina la chiusura del procedimento arbitrale, salvo qualora permangano questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale arbitrale ritiene opportuna la pronuncia.

Se, entro il termine stabilito dalla presente appendice o dal tribunale arbitrale, senza invocare un legittimo impedimento, il convenuto non ha comunicato la risposta alla notifica di arbitrato o alla domanda dell'attore, il tribunale arbitrale ordina la continuazione del procedimento senza considerare l'inadempimento in quanto tale come un'accettazione delle dichiarazioni dell'attore.

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche quando l'attore non ha presentato la replica a una domanda riconvenzionale.

2. Se una Parte regolarmente convocata in conformità dell'articolo III.12, paragrafo 1, non si presenta a un'udienza senza dimostrare un legittimo impedimento, il tribunale arbitrale può procedere all'arbitrato.

3. Se una Parte debitamente invitata dal tribunale arbitrale a esibire prove complementari non le presenta entro i termini fissati senza invocare un legittimo impedimento, il tribunale arbitrale può deliberare in base agli elementi di prova di cui dispone.

ARTICOLO III.14

Chiusura del procedimento

1. Una volta accertato che le Parti hanno disposto, in modo ragionevole, della possibilità di presentare i propri argomenti, il tribunale arbitrale può dichiarare concluso il procedimento.
2. Qualora ne ravvisi la necessità per circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale, di sua iniziativa o su istanza di una Parte, può decidere la riapertura del procedimento in qualsiasi momento prima della pronuncia della decisione.

CAPITOLO IV

DECISIONE

ARTICOLO IV.1

Decisioni

Il tribunale arbitrale si adopera per prendere le sue decisioni per consenso. Se, tuttavia, si rivela impossibile giungere a una decisione per consenso, la decisione del tribunale arbitrale è resa a maggioranza degli arbitri.

ARTICOLO IV.2

Forma ed effetti della decisione del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale può adottare decisioni separate su questioni distinte in momenti differenti.
2. Ogni decisione è adottata per iscritto ed è motivata. È definitiva e vincolante per le Parti.
3. La decisione del tribunale arbitrale deve essere firmata dagli arbitri, indicare la data in cui è stata adottata e la sede dell'arbitrato. Una copia della decisione firmata dagli arbitri è comunicata alle Parti dall'Ufficio internazionale.
4. L'Ufficio internazionale rende pubblica la decisione del tribunale arbitrale.

Nel rendere pubblica la decisione del tribunale arbitrale, l'Ufficio internazionale rispetta le norme pertinenti in materia di protezione dei dati personali, segreto professionale e legittimi interessi di riservatezza.

Le norme di cui al secondo comma sono identiche per tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa come pure per l'Accordo sulla sanità, l'Accordo agricolo e l'Accordo sul contributo. Il Comitato misto adotta e aggiorna queste norme mediante una decisione ai fini dell'Accordo.

5. Le Parti danno esecuzione immediata a ogni decisione del tribunale arbitrale.

6. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del Protocollo, e una volta sentito il parere delle Parti, il tribunale arbitrale stabilisce nella sua decisione di merito, tenendo conto delle procedure interne delle Parti, il termine ragionevole entro cui conformarsi alla sua decisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del Protocollo.

ARTICOLO IV.3

Diritto applicabile, regole di interpretazione, mediatore

1. Il diritto applicabile è costituito dall'Accordo, dagli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo e da ogni altra norma di diritto internazionale pertinente ai fini dell'applicazione di questi strumenti.
2. Il tribunale arbitrale decide conformemente alle regole di interpretazione di cui all'articolo 7 del Protocollo.
3. Le decisioni precedenti emesse da un organo di composizione delle controversie in ordine alla proporzionalità delle misure di compensazione in virtù di un altro accordo bilaterale tra quelli di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del Protocollo sono vincolanti per il tribunale arbitrale.
4. Il tribunale arbitrale non è autorizzato a decidere in qualità di mediatore oppure *ex aequo et bono*.

ARTICOLO IV.4

Soluzione concordata o altri motivi di chiusura del procedimento

1. Le Parti possono in qualsiasi momento accordarsi su una composizione della loro controversia. In tal caso comunicano congiuntamente la soluzione al tribunale arbitrale. Se la soluzione è soggetta ad approvazione in conformità delle procedure interne vigenti di una delle Parti, la notifica deve fare menzione di questa condizione e il procedimento di arbitrato è sospeso. Il procedimento di arbitrato si conclude se una tale approvazione non è richiesta o nel momento in cui è comunicato il completamento della procedura interna.
2. Se nel corso del procedimento l'attore informa per iscritto il tribunale arbitrale che non intende portare avanti il procedimento e se, alla data in cui il tribunale arbitrale riceve la comunicazione, il convenuto non ha ancora compiuto alcun atto di procedura, il tribunale arbitrale emette un'ordinanza ufficiale di chiusura del procedimento. Il tribunale arbitrale decide in merito alle spese, che sono assunte dall'attore se ciò appare giustificato in base alla condotta della Parte.
3. Se, prima dell'adozione della sua decisione, il tribunale arbitrale conclude che il proseguimento del procedimento arbitrale è diventato inutile o impossibile per motivi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, esso comunica alle Parti la propria intenzione di emanare un'ordinanza di chiusura del procedimento.

Il primo comma non si applica se permangono questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale arbitrale ritiene opportuna la pronuncia.

4. Il tribunale arbitrale invia alle Parti una copia dell'ordinanza di chiusura del procedimento arbitrale oppure della decisione adottata di comune accordo dalle Parti, firmata dagli arbitri. L'articolo IV.2, paragrafi 2–5, si applica alle decisioni arbitrali adottate di comune accordo dalle Parti.

ARTICOLO IV.5

Rettifica della decisione del tribunale arbitrale

1. Entro 30 giorni dalla ricezione della decisione del tribunale arbitrale, ciascuna Parte, previa notifica all'altra Parte e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale, può chiedere al tribunale arbitrale di rettificare nel testo della decisione errori formali o tipografici o di calcolo, o qualsiasi errore od omissione di simile natura. Se ritiene che sia giustificata, il tribunale arbitrale apporta la rettifica entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta non ha alcun effetto sospensivo sul termine di cui all'articolo IV.2, paragrafo 6.
2. Entro 30 giorni dalla comunicazione della sua decisione, il tribunale arbitrale può apportare d'ufficio le rettifiche di cui al paragrafo 1.
3. Le rettifiche di cui al paragrafo 1 sono fatte per iscritto e sono parte integrante della decisione. Si applica l'articolo IV.2, paragrafi 2–5.

ARTICOLO IV.6

Onorari degli arbitri

1. Gli onorari di cui all'articolo IV.7 devono essere ragionevolmente commisurati alla complessità della causa, al tempo che gli arbitri vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.
2. È redatto e, se necessario, aggiornato, un elenco delle indennità giornaliere e orarie massime e minime; tale elenco è comune a tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, come pure all'Accordo sulla sanità, all'Accordo agricolo e all'Accordo sul contributo. Il Comitato misto adotta e aggiorna l'elenco mediante una decisione ai fini dell'Accordo.

ARTICOLO IV.7

Spese

1. Ciascuna Parte si fa carico delle proprie spese e della metà delle spese del tribunale arbitrale.
2. Il tribunale arbitrale fissa le spese di arbitrato nella decisione di merito. Tali spese comprendono unicamente:
 - (a) gli onorari degli arbitri, indicati separatamente per ciascun arbitro e fissati dal tribunale arbitrale stesso in conformità dell'articolo IV.6;

- (b) le spese di viaggio e altre spese sostenute dagli arbitri; e
- (c) gli onorari e le spese dell'Ufficio internazionale.

3. Le spese di cui al paragrafo 2 devono essere ragionevolmente commisurate al valore della controversia, alla complessità della controversia, al tempo che gli arbitri e qualsiasi esperto designato dal tribunale arbitrale vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.

ARTICOLO IV.8

Cauzione per le spese

1. All'inizio dell'arbitrato l'Ufficio internazionale può chiedere a ciascuna Parte di prestare una cauzione di importo uguale come anticipo per le spese di cui all'articolo IV.7, paragrafo 2.
2. Nel corso del procedimento arbitrale l'Ufficio internazionale può chiedere alle Parti di prestare cauzioni supplementari a quelle di cui al paragrafo 1.
3. Tutte le somme prestate dalle Parti in applicazione del presente articolo sono versate all'Ufficio internazionale e da questo corrisposte per coprire le spese effettivamente sostenute, ivi compresi in particolare gli onorari versati agli arbitri e all'Ufficio internazionale.

CAPITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO V.1

Modifiche

Il Comitato misto può adottare mediante decisione modifiche della presente appendice.

PROTOCOLLO SUGLI AIUTI DI STATO
DELL'ACCORDO
FRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SUL TRASPORTO DI MERCI E DI PASSEGGERI
SU STRADA E PER FERROVIA

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

da una parte,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

dall'altra,

di seguito denominate individualmente "Parte contraente" e congiuntamente "Parti contraenti",

INTENZIONATE a rafforzare e approfondire la partecipazione della Svizzera e delle sue imprese al mercato interno dell'Unione, al quale la Svizzera partecipa in virtù dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito denominato "Accordo"),

RICONOSCENDO che il buon funzionamento e l'omogeneità nei settori del mercato interno a cui la Svizzera partecipa richiedono pari condizioni di concorrenza tra le imprese dell'Unione e della Svizzera, basate su norme sostanziali e procedurali equivalenti a quelle applicate agli aiuti di Stato nel mercato interno,

RIAFFERMANDO l'autonomia delle Parti contraenti nonché il ruolo e le competenze delle loro istituzioni e, relativamente alla Svizzera, il rispetto dei principi derivanti dal suo ordinamento costituzionale, tra cui la democrazia diretta, la separazione dei poteri e il federalismo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente Protocollo sono assicurare pari condizioni di concorrenza tra le imprese dell'Unione e della Svizzera nei settori del mercato interno che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo nonché garantire il buon funzionamento del mercato interno definendo norme sostanziali e procedurali in materia di aiuti di Stato.

ARTICOLO 2

Relazione con l'Accordo

Il presente Protocollo e i suoi allegati costituiscono parte integrante dell'Accordo. Non modificano né il campo d'applicazione né gli obiettivi dell'Accordo.

ARTICOLO 3

Aiuti di Stato

1. Salvo se diversamente previsto dall'Accordo, sono incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra le Parti contraenti nel campo d'applicazione dell'Accordo, gli aiuti concessi dalla Svizzera o da uno Stato membro dell'Unione, o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni.

2. Sono compatibili con il buon funzionamento del mercato interno:
- (a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, purché siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti interessati;
 - (b) gli aiuti destinati a rimediare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali;
 - (c) gli aiuti che rispondono alle necessità di coordinamento dei trasporti o corrispondenti a un rimborso per determinate prestazioni inerenti alla nozione di servizio pubblico;
 - (d) le misure specificate nella sezione A dell'allegato I.
3. Possono essere considerati compatibili con il buon funzionamento del mercato interno:
- (a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico in regioni con un tenore di vita anormalmente basso o con una grave sottoccupazione;
 - (b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o di comune interesse delle Parti contraenti o a rimediare a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro dell'Unione o della Svizzera;
 - (c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, purché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse delle Parti contraenti;

(d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, purché non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria all'interesse delle Parti contraenti;

(e) le categorie di aiuti specificate nella sezione B dell'allegato I.

4. Gli aiuti concessi in conformità alla sezione C dell'allegato I sono ritenuti compatibili con il buon funzionamento del mercato interno e sono esentati dai requisiti di notifica di cui all'articolo 4.

5. Gli aiuti concessi a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono soggetti alle norme del presente Protocollo, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti.

6. Il presente Protocollo non si applica agli importi concessi a una singola impresa per attività che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo, i quali costituiscono un aiuto *de minimis* come specificato nella sezione D dell'allegato I.

7. Il Comitato misto può decidere di aggiornare le sezioni A e B dell'allegato I, specificando le misure che sono compatibili con il buon funzionamento del mercato interno o le categorie di aiuti che possono essere considerate tali.

ARTICOLO 4

Sorveglianza

1. Ai fini dell'articolo 1, l'Unione, conformemente alla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri, e la Svizzera, conformemente al proprio ordinamento costituzionale delle competenze, sorvegliano nei rispettivi territori l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in conformità al presente Protocollo.
2. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, l'Unione mantiene un sistema di sorveglianza degli aiuti di Stato in conformità agli articoli 93, 106, 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, integrato dagli atti giuridici dell'Unione in materia di aiuti di Stato e dagli atti giuridici dell'Unione riguardanti gli aiuti di Stato nei settori del trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia elencati nella sezione A, punto 1, dell'allegato II.
3. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, la Svizzera, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, istituisce e mantiene un sistema di sorveglianza degli aiuti di Stato che garantisca in qualsiasi momento un livello di sorveglianza e di applicazione equivalente a quello dell'Unione, come stabilito al paragrafo 2, compreso quanto segue:
 - (a) un'autorità di sorveglianza indipendente; e
 - (b) procedure atte a garantire l'esame da parte dell'autorità di sorveglianza della compatibilità degli aiuti con il buon funzionamento del mercato interno, compresi:
 - (i) la notifica preventiva degli aiuti previsti all'autorità di sorveglianza;

- (ii) l'esame da parte dell'autorità di sorveglianza degli aiuti notificati e la sua competenza ad esaminare quelli non notificati;
- (iii) l'impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria competente, con effetto sospensivo dal momento in cui l'atto è impugnabile, degli aiuti che l'autorità di sorveglianza giudica incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno; e
- (iv) il recupero, comprensivo degli interessi, degli aiuti concessi e giudicati incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno.

4. Conformemente all'ordinamento costituzionale delle competenze della Svizzera, il paragrafo 3, lettera b, punti (iii) e (iv), non si applica agli atti dell'Assemblea federale svizzera o del Consiglio federale svizzero.

5. L'autorità di sorveglianza svizzera, qualora non possa impugnare dinanzi a un'autorità giudiziaria gli aiuti dell'Assemblea federale svizzera o del Consiglio federale svizzero a causa delle limitazioni delle sue competenze previste dall'ordinamento costituzionale svizzero, impugna l'applicazione di tali aiuti da parte di altre autorità in tutti i casi specifici. Qualora l'autorità giudiziaria concluda che un tale aiuto sia incompatibile con il buon funzionamento del mercato interno, le competenti autorità giudiziarie e amministrative svizzere prendono in considerazione questa conclusione nel valutare se tale aiuto debba essere applicato nel caso in esame.

ARTICOLO 5

Aiuti esistenti

1. L'articolo 4, paragrafo 3, lettera b, non si applica agli aiuti esistenti, compresi i regimi di aiuti e gli aiuti individuali.
2. Ai fini del presente Protocollo, gli aiuti esistenti comprendono gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo e per un periodo di cinque anni a decorrere da tale data.
3. Entro 12 mesi dalla data di istituzione del sistema di sorveglianza ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, l'autorità di sorveglianza acquisisce una panoramica dei regimi di aiuti ancora in vigore nei settori che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo e li sottopone a una valutazione *prima facie* in base ai criteri specificati all'articolo 3.
4. Tutti i regimi di aiuti esistenti in Svizzera sono soggetti a un esame permanente da parte dell'autorità di sorveglianza finalizzato a verificarne la compatibilità con il buon funzionamento del mercato interno ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7.
5. Qualora giudichi che un regime di aiuti esistente non sia compatibile con il buon funzionamento del mercato interno o non lo sia più, l'autorità di sorveglianza informa le autorità competenti dell'obbligo di conformarsi al presente Protocollo. Se un tale regime di aiuti è modificato o abolito, le autorità competenti informano l'autorità di sorveglianza.
6. L'autorità di sorveglianza pubblica le misure adottate dalle autorità competenti se giudica che siano idonee a garantire la compatibilità del regime di aiuti con il buon funzionamento del mercato interno.

7. Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, se giudica che il regime di aiuti rimanga incompatibile con il buon funzionamento del mercato interno, l'autorità di sorveglianza pubblica la propria valutazione e impugna l'applicazione di tale regime di aiuti in tutti i casi specifici in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b, punto (iii), e all'articolo 4, paragrafo 5.

8. Ai fini del presente Protocollo, se un regime di aiuti esistente è modificato in modo tale da incidere sulla compatibilità dell'aiuto con il buon funzionamento del mercato interno, tali aiuti sono considerati nuovi e sono pertanto soggetti all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b.

ARTICOLO 6

Trasparenza

1. Le Parti contraenti garantiscono la trasparenza in merito agli aiuti concessi nel proprio territorio. Per l'Unione, la trasparenza è basata su norme sostanziali e procedurali applicate nell'Unione agli aiuti di Stato che rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo. Per la Svizzera, la trasparenza è basata su norme sostanziali e procedurali equivalenti a quelle applicate nell'Unione agli aiuti di Stato che rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo.

2. Salvo se diversamente previsto dal presente Protocollo, ogni Parte contraente provvede a pubblicare relativamente al proprio territorio:

- (a) gli aiuti concessi;
- (b) i pareri o le decisioni delle proprie autorità di sorveglianza;

- (c) le sentenze delle proprie autorità giudiziarie competenti in merito alla compatibilità degli aiuti con il buon funzionamento del mercato interno; e
- (d) le linee guida e le comunicazioni pertinenti applicate dalle proprie autorità di sorveglianza.

ARTICOLO 7

Modalità di cooperazione

1. Fatte salve le rispettive legislazioni e nei limiti delle risorse disponibili, le Parti contraenti cooperano e si scambiano informazioni sugli aiuti di Stato.
2. Ai fini dell'attuazione, applicazione e interpretazione uniformi delle norme sostanziali in materia di aiuti di Stato e del loro sviluppo armonioso:
 - (a) le Parti contraenti cooperano e si consultano reciprocamente sulle linee guida e le comunicazioni pertinenti di cui alla sezione B dell'allegato II; e
 - (b) le autorità di sorveglianza delle Parti contraenti definiscono i termini per uno scambio di informazioni regolare, comprese le implicazioni per l'applicazione delle norme sugli aiuti esistenti.

ARTICOLO 8

Consultazioni

1. Su richiesta di una Parte contraente, le Parti contraenti si consultano reciprocamente, nell'ambito del Comitato misto, su questioni relative all'attuazione del presente Protocollo.
2. Nell'eventualità di sviluppi riguardanti interessi importanti di una Parte contraente che possano influenzare il funzionamento del presente Protocollo, il Comitato misto, su richiesta di una Parte contraente, si riunisce a un livello adeguatamente elevato entro 30 giorni da tale richiesta per discutere la questione.

ARTICOLO 9

Integrazione di atti giuridici

1. Nonostante l'articolo 5 del Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (di seguito denominato "Protocollo istituzionale"), ai fini dell'articolo 3, paragrafi 4 e 6, e dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e al fine di garantire la certezza del diritto e l'omogeneità della legislazione nei settori del mercato interno a cui la Svizzera partecipa in virtù dell'Accordo, la Svizzera e l'Unione si assicurano che gli atti giuridici dell'Unione adottati nei settori contemplati dalle sezioni C e D dell'allegato I nonché dalla sezione A dell'allegato II siano integrati in tali allegati nel più breve tempo possibile dalla loro adozione.

2. Quando adotta un atto giuridico in un settore contemplato dalle sezioni C e D dell'allegato I e dalla sezione A dell'allegato II, l'Unione ne informa la Svizzera attraverso il Comitato misto nel più breve tempo possibile. Su richiesta di una delle Parti contraenti, il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sull'argomento.
3. Il Comitato misto agisce conformemente al paragrafo 1 e adotta nel più breve tempo possibile una decisione per modificare le sezioni C e D dell'allegato I e la sezione A dell'allegato II, compresi i necessari adeguamenti.
4. Fatto salvo l'articolo 6 del Protocollo istituzionale, le decisioni del Comitato misto ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo entrano in vigore immediatamente, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

ARTICOLO 10

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:
 - (a) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;

- (b) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- (c) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (d) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (e) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (f) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (g) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (h) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- (i) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (j) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;

- (k) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;
- (l) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;
- (m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

ARTICOLO 11

Modifiche e denuncia

1. Il presente Protocollo può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo tra le Parti contraenti.
2. In caso di denuncia dell'Accordo conformemente all'articolo 58, paragrafo 3, dello stesso, il presente Protocollo cessa di essere in vigore alla data di cui all'articolo 58, paragrafo 4, dell'Accordo.
3. Nel caso in cui l'Accordo cessi di essere in vigore, i diritti e gli obblighi che i singoli e le imprese hanno già acquisito in virtù di esso prima della data di cessazione dell'Accordo sono mantenuti. Le Parti contraenti stabiliscono di comune accordo le azioni da intraprendere in relazione ai diritti in corso di acquisizione.

Fatto a [...], il [...], in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

(Blocco firma per esecuzione, in tutte le 24 lingue dell'UE: "Per l'Unione europea" e "Per la Confederazione Svizzera")

ESENZIONI E CHIARIMENTI

SEZIONE A

MISURE COMPATIBILI CON IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO DI
CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA D

Le seguenti misure sono compatibili con il buon funzionamento del mercato interno e non sono soggette all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b:

[...].

SEZIONE B

CATEGORIE DI AIUTI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE COMPATIBILI CON IL
BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 3,
PARAGRAFO 3, LETTERA E

Le seguenti categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il buon funzionamento del mercato interno:

[...].

SEZIONE C

ESENZIONI PER CATEGORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4

Un aiuto è ritenuto compatibile con il buon funzionamento del mercato interno ed è esentato dai requisiti di notifica di cui all'articolo 4 se è concesso in conformità alle condizioni sostanziali specificate nelle seguenti disposizioni:

- (1) nei capi I e III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023 (GU L 167 del 30.6.2023, pag. 1);
- (2) nell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 22). Per la Svizzera, l'articolo 9 è inteso, ad eccezione degli articoli 5 e 5 bis di tale regolamento, nei termini di cui all'articolo 24a, paragrafo 5, dell'Accordo.

SEZIONE D

AIUTI *DE MINIMIS* DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 6

Gli "aiuti *de minimis*" sono intesi come nel regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli "aiuti *de minimis*" (GU L, 2023/2831, 15.12.2023).

Per gli aiuti concessi a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, gli "aiuti *de minimis*" sono intesi come nel regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L, 2023/2832, 15.12.2023).

ATTI GIURIDICI GENERALI E SETTORIALI APPLICABILI NELL'UNIONE EUROPEA DI
CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

SEZIONE A

ATTI GIURIDICI GENERALI E SETTORIALI

- (1) Ai fini del presente Protocollo e ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, l'Unione applica i seguenti atti giuridici:
- (a) regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9);
 - (b) regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2105 della Commissione, del 1° dicembre 2016 (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 19);
 - (c) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023 (GU L 167 del 30.6.2023, pag. 1);

- (d) regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (GU L, 2023/2831, 15.12.2023);
 - (e) regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L, 2023/2832, 15.12.2023);
 - (f) regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 22).
- (2) Ai fini del presente Protocollo e ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, la Svizzera istituisce e mantiene un sistema di sorveglianza degli aiuti di Stato che garantisca in ogni momento un livello di sorveglianza e di applicazione equivalente a quello applicato dall'Unione, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, e al punto 1 della presente sezione.

SEZIONE B

LINEE GUIDA, COMUNICAZIONI E PRASSI DECISIONALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

- (1) Ai fini del presente Protocollo e ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, l'autorità di sorveglianza svizzera e le autorità giudiziarie competenti in Svizzera tengono in debita considerazione e seguono, per quanto possibile, le linee guida e le comunicazioni pertinenti che vincolano la Commissione europea, nonché la sua prassi decisionale, al fine di garantire un livello di sorveglianza e di applicazione equivalente a quello dell'Unione.
- (2) La Commissione europea notifica al Comitato misto e pubblica le linee guida e le comunicazioni che considera pertinenti ai fini dell'Accordo.
